

D.L. 13 settembre 2012, n. 158.

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute.

Art. 6 *Disposizioni in materia di edilizia sanitaria, di controlli e prevenzione incendi nelle strutture sanitarie, nonché di ospedali psichiatrici giudiziari*

[1. La procedura di affidamento dei lavori di ristrutturazione e di adeguamento a specifiche normative, nonché di costruzione di strutture ospedaliere, da realizzarsi mediante contratti di partenariato pubblico-privato di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e successive modificazioni, può altresì prevedere la cessione all'aggiudicatario, come componente del corrispettivo, di immobili ospitanti strutture ospedaliere da dismettere, ove l'utilizzazione comporti il mutamento di destinazione d'uso, da attuarsi secondo la disciplina regionale vigente. I lavori di ristrutturazione nonché di costruzione di strutture ospedaliere di cui al presente comma devono prevedere, previa analisi costi-benefici che ne accerti la convenienza, anche interventi di efficienza energetica ovvero l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, nonché interventi ecosostenibili quali quelli finalizzati al risparmio delle risorse idriche e al riutilizzo delle acque meteoriche. [\(29\)](#) [\(30\)](#)]

2. Le risorse residue di cui al programma pluriennale di interventi di cui all'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), rese annualmente disponibili nel bilancio dello Stato, sono in quota parte stabilite con specifica intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzate agli interventi per l'adeguamento alla normativa antincendio. A tale fine, nei limiti della predetta quota parte e in relazione alla particolare situazione di distinte tipologie di strutture ospedaliere, con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'[articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139](#), di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, nonché sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento della normativa tecnica antincendio relativa alle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche sulla base dei seguenti criteri e principi direttivi: [\(26\)](#)

a) definizione e articolazione dei requisiti di sicurezza antincendio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie, con scadenze differenziate per il loro rispetto, prevedendo semplificazioni e soluzioni di minor costo a parità di sicurezza;

b) previsione di una specifica disciplina semplificata per le strutture esistenti alla data di entrata in vigore del [decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2002](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002, che non abbiano completato l'adeguamento alle disposizioni ivi previste; [\(27\)](#)

c) adozione, da parte delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche, da dismettere entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore del [decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), ai fini della prosecuzione dell'attività fino alla predetta scadenza, di un modello di organizzazione e gestione conforme alle disposizioni dell'[articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), con il contestuale impegno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a sostituirle entro la medesima scadenza con strutture in regola con la normativa tecnica antincendio. Fino alla data di sostituzione della struttura sanitaria con altra in regola, l'adozione del modello citato ha efficacia esimente dalla responsabilità delle persone fisiche della struttura medesima di cui alle disposizioni del capo III del titolo I del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), e successive modificazioni; [\(27\)](#)

d) applicazione per le strutture di ricovero a ciclo diurno e le altre strutture sanitarie individuate nell'[allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#), di una specifica disciplina semplificata di prevenzione incendi, fermo restando il rispetto delle disposizioni del Capo III del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#). [\(31\)](#)

2-bis. La normativa antincendio, come integrata ai sensi del comma 2, si applica anche alle strutture private. [\(28\)](#)

3. All'[articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 17 febbraio 2012, n. 9](#), il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Le predette risorse, in deroga alla procedura di attuazione del programma pluriennale di interventi di cui all'[articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67](#), sono ripartite tra le regioni, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ed assegnate alla singola regione con decreto del Ministro della salute di approvazione di uno specifico programma di utilizzo proposto dalla medesima regione, che deve consentire la realizzabilità di progetti terapeutico-riabilitativi individuali. All'erogazione delle risorse si provvede per stati di avanzamento dei lavori. Per le province autonome di Trento e di Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191](#)». [\(25\)](#)

[\(25\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189](#).

[\(26\)](#) Alinea così modificato dalla [legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189](#).

[\(27\)](#) Lettera così modificata dalla [legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189](#).

[\(28\)](#) Comma inserito dalla [legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189](#).

[\(29\)](#) Comma così modificato dalla [legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189](#).

[\(30\)](#) Comma abrogato dall' [art. 217, comma 1, lett. ff\), D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#), a decorrere dal 19 aprile 2016, ai sensi di quanto disposto dall' [art. 220 del medesimo D.Lgs. n. 50/2016](#).

[\(31\)](#) Vedi, anche, la [Deliberazione 8 marzo 2013, n. 16/2013](#).